

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.2 del 19 agosto 2013

Riunione del 5 agosto 2013

Presidente Avv. Antonio Ricciulli (Relatore)
Componenti Avv. Francesca Pettinelli
 Avv. Aniello Merone

CAF/01/2013-14 – Appello di CHERI TORINO VOLLEY CLUB S.s.d.r.l. avverso la decisione del Giudice di Lega Pallavolo Serie A Femminile del 19 luglio 2013, confermativa del provvedimento comunicato dal Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile con nota del 15 luglio 2013 con il quale la Commissione Ammissione ai Campionati ha denegato l'ammissione del sodalizio al Campionato di serie A1/F 2013-2014.

La C.A.F.

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- uditi il Segretario Generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile e il Difensore del sodalizio appellante

OSSERVA

Con nota datata 15 luglio 2013, il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile - visto l'elenco delle Società aventi i requisiti necessari per l'iscrizione al Campionato di Pallavolo Femminile di Serie A1 e di Serie A2 per la stagione 2013/14 trasmesso ex art. 8 R.A.C. dalla Commissione Ammissione ai Campionati - comunicava a CHERI TORINO VOLLEY CLUB S.s.d.r.L. la sua mancata ammissione al Campionato di Serie A2 (*rectius* A1) Femminile per i seguenti motivi:

- mancato deposito dell'attestazione del versamento della tassa d'iscrizione al Campionato
- mancato deposito (ai sensi dell'art. 2 comma 11 lettera j e art. 3, R.A.C.) della garanzia finanziaria richiesta (art. 8 comma 4 lettera b, R.A.C.)
- mancato deposito (ai sensi dell'art. 2 comma 11 punto i, lettere I e VI, R.A.C.) delle liberatorie o di altra documentazione attestante il pagamento nella misura non inferiore del 100% dell'importo dovuto per la stagione 2012/13, per i tesserati facenti parte della rosa della prima squadra Sirressi Immacolata, Gennari Alessia, Frigo Laura, Guiggi Martina e Piccinini Francesca (art. 8 comma 4 lettera g e h,

R.A.C.);

- esistenza di debiti nei confronti della società Volley Bergamo nonché del Consorzio Lega Pallavolo Serie A Femminile (art. 8 comma 4 lettera e, R.A.C.). Successivamente, il Giudice di Lega, chiamato a pronunciarsi sul ricorso ex art. 8 n. 6 R.A.C. proposto dal Chieri, confermava la sanzionata esclusione.

Avverso tale ultima decisione ha proposto appello Chieri Volley, deducendo:

1) sul primo motivo di esclusione che “... *l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo di E 4.650,00 era già stata prodotta d'innanzi al Giudice la cui decisione oggi si impugna (doc. 1). Tuttavia, a seguito di un mero disguido, la Lega ha ritenuto che al predetto documento non fosse attribuibile la certezza di avvenuto pagamento. In realtà, il pagamento è stato compiutamente effettuato, come dimostrano tanto l'ordine di effettuazione già prodotto, quanto la conferma, in data 19.07.2013, della ricezione dell'accredito da parte del Sig. Marco Brunale, Segretario Generale della Lega (doc. 2), quanto la relativa contabile che viene qui prodotta come doc. n. 3*”

2) sul secondo motivo di esclusione che “... *Come prescrive il regolamento anzi citato, Chieri Volley è comunque coperta da fideiussione sino al 31.07.2013. Inoltre, Chieri Volley si era, in ogni caso, offerta di produrre all'atto di iscrizione una ulteriore garanzia mediante assegno bancario (rilasciato personalmente dall'A.D., Andrea Costa) nonché una procura speciale irrevocabile a favore della Lega redatta da Notaio Dott.ssa Maria Teresa Pelle in data 17.07.2013, con la quale veniva messa a disposizione la complessiva cifra di 183.632,00 a titolo di garanzia nell'attesa di rilascio di una nuova fideiussione (doc. 4). In tale procura prodotta, si legge, tra l'altro, che "Oliato Giaveno Volley Club S.s.d.r.l. conferisce procura speciale irrevocabile alla Lega Pallavolo Serie A Femminile ... a riscuotere le somme dovute dalla Regione Piemonte ... in dipendenza dell'assegnazione del contributo di cui alla ... limitatamente all'importo di E 183.632,00. Tale somma sin d'ora è da intendersi a disposizione della Lega Pallavolo Serie A Femminile a saldo posizioni debitorie della Chieri Volley"; tali posizioni debitorie venivano altresì specificate nel testo della procura. In aggiunta a quanto sopra, al fine di sopperire al momentaneo mancato rilascio della fideiussione, la Chieri Volley, ad abundantiam, offriva altresì assegno per € 70.000,00 a firma della Dott.ssa Monica Ottaviani (dirigente Reale Mutua Assicurazioni e prossima socia dell'esponente).*

Tuttavia, tutte le argomentazioni e le offerte di cui ai punti precedenti venivano ritenute non sufficienti a coprire la garanzia regolamentare, in quanto "non trattandosi di 'cessione' ma di semplice 'mandato' ad incassare, di cui comunque rimane titolare il mandante", che ne conserva la titolarità esclusiva, sorgendo di conseguenza l'obbligo a restituire la somma non appena riscossa dal mandatario; alla stessa stregua e pertanto inaccettabile in luogo della fidejussione richiesta dal R.A.C. deve essere pure considerato l'assegno bancario di C 70.000,00 a firma di tale Monica Ottaviani, "dirigente Reale Mutua Assicurazioni e prossima

socia della Torino Volley ssd rl". Invero, le motivazioni con cui il Giudice di Lega contesta l'inammissibilità delle garanzie offerte da Chieri Volley, sono incomprensibili ed ingiustamente gravatorie per la Società scrivente. Valga il vero. L'assegno bancario che sarebbe stato offerto dall'A.D., Andrea Costa (piuttosto che da un terzo quale la Dott.ssa Ottaviani di Reale Mutua Assicurazioni), aveva la mera funzione di costituire garanzia nel tempo necessario per addivenire alla stipulazione di una nuova polizza fideiussoria.

Per quanto concerne poi la procura speciale irrevocabile a favore della Lega, l'esponente ritiene che il Giudice abbia errato nell'argomentare quanto sopra e, ciò, in quanto tale procura era corredata da idonea dichiarazione della Cuatto Giaveno Volley S.s.d.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Claudio Ricci, volta a "formalmente rinunciare alla somma di € 183.362,00 ... che, a mezzo odierno atto notaio Maria Teresa Pelle, mediante procura speciale irrevocabile, a codesta Lega Pallavolo Serie A Femminile ho dato incarico di riscuotere dalla Regione Piemonte – Direzione Cultura e Sport – Sezione – Sport ..." (doc. 5). Da ciò consegue, chiaramente, che non vi sarebbe stato alcun obbligo in capo alla Lega di restituire la somma a chicchessia in quanto il mandante/cessionario (Cuatto Giaveno Volle), Club S.s.d.r.l.) aveva espressamente rinunciato alla restituzione di tale somma, non conservando quindi, a seguito della predetta rinuncia, la titolarità esclusiva del diritto di credito. E, ciò, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento oggi impugnato. Pare quindi evidente che la suddetta procura, ai fini pratici, possa tranquillamente essere equiparata alla fideiussione richiesta dalla normativa di settore, in quanto, così come la garanzia fideiussoria, tutela pienamente gli interessi della Lega. Tali argomentazioni rappresentano come Chieri Volley si sia attivata concretamente al fine di conferire plurime soluzioni alla Lega affinché vi fosse una garanzia solida ed incontestabile. Ciò nonostante, vista la stretta interpretazione letterale che il Giudice di Lega ha inteso dare della norma regolamentare di cui al combinato degli art. 2, co. 11 lett. j, 3 e 8 co. 4 lett. b, R.A.C., Chieri Volley si è prontamente attivata per ottenere una nuova polizza fideiussoria che si riserva di produrre in prosieguo di giudizio”

3) sul terzo motivo di esclusione che “... Come già visto, mediante procura speciale irrevocabile alla Lega per la riscossione del credito di 183.632,00 dovuto da Regione Piemonte a Cuatto Giaveno Volley. Ciò affinché la stessa Lega provvedesse a soddisfare una pluralità di posizioni pendenti e segnatamente:

- Il conferimento all'atleta Immacolata Sirressi della somma a lei dovuta di € 26.500,00 (docc. 6, 7, 8 e 9);
- Il conferimento all'atleta Alessia Gennari della somma a lei dovuta di € 16.000,00 (docc. 6 e 10);
- Il conferimento all'atleta Laura Frigo della somma a lei dovuta di E 16.000,00 (docc. 6 e 11);
- 1.1. conferimento all'atleta Martina Guiggi della somma a lei dovuta di € 42.000,00 (docc. 6, 12 e 13);

- *La corresponsione a Volley Bergamo di € 7.260,00;*
- *La dazione a Lega Pallavolo Serie A Femminile di 5.872,00, oltre alla tenuta di € 70.000,00 quale garanzia in attesa di nuova fideiussione, come anticipato nel paragrafo precedente.*

Tale operazione, già proposta alle singole atlete tesserate (e, tuttavia, immotivatamente rifiutate dai loro procuratori) avrebbe permesso alla Lega di soddisfare integralmente tutte le pendenze esistenti al momento in capo a Chieri Volley, dietro rilascio di ogni liberatoria necessaria al fine di permettere la regolare iscrizione al Campionato di Serie A1 Femminile 2013/14.

Diverso e più articolato discorso dev'essere compiuto, invece, con riferimento all'atleta Francesca Piccinini.

All'esponente, per chiarezza, preme sottolineare che con il termine "contenzioso" ha, impropriamente inteso descrivere una controversia stragiudiziale tra Chieri Volley e Piccinini e non un contenzioso di natura giudiziale.

Tale ultima opzione, infatti, veniva accantonata per preservare i buoni rapporti tra la Società e l'atleta, nonché per ragioni di economia processuale.

In ogni caso, in questa sede preme evidenziare che le trattative stragiudiziali (come da precedente dichiarazione già prodotta, doc. 14) siano iniziate e mai interrotte sin dal mese di aprile 2013.

Oggi, l'esponente può affermare che, con buona pace dei contendenti, è stato trovato e perfezionato un accordo bonario con l'atleta Francesca Piccinini, come si evince dalla missiva qui prodotta al doc. n. 15, volto a definire compiutamente in via extragiudiziale tutti i motivi del contendere tra le due parti.

Tuttavia, non può in questa sede essere prodotta la rituale liberatoria che, sebbene esistente, non è potuta pervenire alla Chieri Volley per motivi materiali in quanto non è stato, ad oggi, possibile organizzare un incontro tra le parti per apporre le firme sul testo dell'accordo raggiunto (cfr. doc. 15).

Invero, data la disponibilità della Sig.ra Piccinini ad inviare la documentazione in tempi brevi, l'esponente si riserva espressamente di produrre l'idonea liberatoria in tempo utile per l'udienza di discussione, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 90 e 96 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV o in una diversa udienza che l'Ecc.ma Commissione adita Vorrà all'uopo concedere e, comunque, in corso di giudizio.

Così come per la Sig.ra Francesca Piccinini, l'esponente, ad oggi, ha trovato un accordo anche con le atlete Sirressi, Gennari, Frigo e Guiggi e, ciò, con espressa riserva di produrre le idonee liberatorie in corso di giudizio entro i termini di legge e/o comunque entro l'udienza di discussione (anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 90 e 96 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV) o la diversa udienza che l'Ecc.ma Commissione adita Vorrà all'uopo concedere. A prova del raggiungimento dei predetti. accordi si producono i documenti elencati con i numeri 16-19".

4) sul quarto motivo di esclusione che “... Chieri Volley si è attivata al fine di addivenire ad una soddisfazione di tutte le parti mediante il conferimento del potere di incasso alla Lega di un credito di € 183.632,00 vantato da Cuatto Giaveno Volley Club S.s.d.r.l. nei confronti della Regione Piemonte. Orbene, giova rimembrare che tale procura non è un mero mandato ad incassare, per cui il titolare nominale del credito conserva la titolarità esclusiva di questo. Ciò in quanto il titolare stesso, in persona dell'Amministratore Unico, Claudio Ricci, ha con espressa dichiarazione (cfr. doc. 4) rinunciato al recupero del credito, enucleando nella dichiarazione stessa la auspicabile destinazione delle somme recuperate, così come prospettato nel presente ricorso. Tale procura speciale irrevocabile ha, dunque, la medesima valenza di un'obbligazione di garanzia, quale è il negozio contrattuale della fideiussione. Orbene, tra tali voci di destinazione delle somme rientrano quelle destinate a Volley Bergamo per € 7.260,00 ed alla Lega per 5.872,00. In ogni caso, in questa sede, l'esponente afferma di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi nei confronti di Volley Bergamo, effettuando pagamento della somma di E 7.260,00, come da documentazione prodotta (doc.20). L'inadempimento da parte dell'esponente avverso il debito di E 5.872,00 nei confronti della Lega, è stato altresì regolarmente sanato come risulta dalla comunicazione email 24.07.13 - Chieri Volley - Marco Brunale, qui prodotta come doc. n. 21. Da quanto sopra argomentato, emerge in modo inconfutabile la volontà e la disponibilità di Chieri Torino Volley Club S.s.d.r.l. di soddisfare i requisiti richiesti dal R.A.C. e dalla Lega”.

Fatte tali premesse, la Difesa del sodalizio così concludeva:

“Voglia l'Ecc.ma Commissione d'Appello Federale, in virtù dei sovraesposti motivi, previ gli incumbenti del caso, previa fissazione di udienza di comparizione e discussione, riservandosi, sin d'ora, di effettuare ulteriori produzioni in sede di udienza di comparizione e discussione o, comunque, in prosieguo di giudizio:

- riformare il provvedimento impugnato relativo alla Decisione 212/2013 del Giudice di Lega emessa in data 19.07.2013 e, per l'effetto
- accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Campionato di Pallavolo Femminile di Serie A1 per la stagione 2013/14 della Società ricorrente e, quindi,
- ammettere la Chieri Torino Volley Club S.s.d.r.l. al Campionato di Pallavolo Femminile di Serie A1 per la stagione 2013/14”.
-

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto.

E' noto che, a norma di Statuto, la FIPAV - associazione con personalità di diritto privato e senza fine di lucro - persegue gli scopi elencati all'art. 2 (ovvero, essenzialmente, la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo) nelle forme e con i mezzi ivi descritti, mentre le Leghe ed Associazioni Nazionali (art. 65) sono Enti di natura privatistica, preposti alla organizzazione e/o promozione sia dell'attività agonistica relativa al proprio settore (ferme dunque le competenze federali non delegate e non delegabili) sia delle ulteriori iniziative svolte dai sodalizi aderenti.

Alle Leghe - cui si aggregano le società ed associazioni sportive in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato nazionale o a campionati nazionali contigui ed omogenei - sono infatti riconosciuti il diritto di cessione dell'immagine, di diffusione radiotelevisiva, di abbinamento e/o sponsorizzazione dei campionati di riferimento e, più in generale, tutti i poteri di tutela e di rappresentanza degli interessi dei propri iscritti comunque connessi e/o dipendenti dalle attività delegate.

Le Leghe, pertanto, sono sì rette da statuti e regolamenti conformi alle norme dell'ordinamento statale, ai principi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai regolamenti della FIPAV, ma nell'ambito delle prerogative (deleghe e riconoscimenti) ad esse statutariamente riservate, operano in regime di autotutela ed in piena autonomia, nel quadro di regole auto determinate, fatta salva la sola approvazione (art. 65 n. 2. Statuto) da parte del Consiglio Federale FIPAV (cfr. tra le tante CAF C.U. n. 54 del 27.7.2009).

In tale contesto, stante la riconosciuta diversità dei rispettivi ambiti operativi e scopi istituzionali (la promozione sportiva per la FIPAV; la gestione delle attività delegate per le Leghe) lo Statuto vigente - salva sempre l'approvazione da parte del Consiglio Federale FIPAV - riserva alle Leghe piena autonomia nel dettare le regole e fissare i parametri (contabili/amministrativi e non sportivi) che debbono sovrintendere al corretto funzionamento delle Leghe stesse, ivi compresi quelli riguardanti la partecipazione ai vari Campionati.

Ne deriva che, per quanto d'interesse, il solo testo cui riferirsi per stabilire se il sodalizio appellante abbia o meno diritto e/o ragione di ottenere l'ammissione al Campionato di Serie A1 Femminile è il documento titolato "*Regolamento per l'ammissione ai Campionati di Pallavolo di Serie A1 e A2 Femminile Stagione Sportiva 2013/2014*" (di seguito "R.A.C.") validamente adottato dalla Lega (e approvato dalla FIPAV) con l'assenso di tutti i suoi consorziati e, tra essi, del Chieri Torino Volley Club.

Ciò premesso, sulla scorta del tenore inequivoco dell'art. 8 n.10. R.A.C., va preliminarmente affrontata e positivamente risolta la questione della legittima partecipazione al giudizio nel presente grado di appello della Lega Pallavolo Serie A Femminile nella persona del suo Segretario Generale, sia in proprio sia in rappresentanza della Commissione di Ammissione ai Campionati.

Quanto al merito, è di tutta evidenza che non solo alla scadenza del termine ultimo per il deposito della domanda di ammissione al Campionato (fissato ex art. 2. n. 1. R.A.C. alle ore 12.00 del 28 giugno 2013) ma anche alla data di pubblicazione della decisione del Giudice di Lega in questa sede impugnata (19.7.2013) e ancor'oggi, la documentazione a corredo della domanda stessa (da prodursi obbligatoriamente entro il suddetto termine con onere a carico del sodalizio) era in tutto o in parte mancante per ammissione stessa del Chieri.

Anche a voler omettere di considerare che, a norma dell'art. 4 nn. 1. e 2. R.A.C., tutti i termini previsti per l'inoltro della documentazione all'esame sarebbero stati perentori potendo solo accettarsi l'invio di documenti tramite fax o posta elettronica, e/o posta elettronica certificata purché giunti nel termine indicato e salvo ricezione dell'originale entro 3 giorni dalla scadenza del termine (mentre dalla documentazione in atti risulta che sia la tassa di iscrizione al Campionato [19.7.2013] sia i debiti nei confronti della società Volley Bergamo [24.7.2013] e del Consorzio Lega Pallavolo Serie A Femminile sono stati pagati in data successiva) resta il fatto che mancano ancora totalmente all'appello le garanzie finanziarie le cui forme non sono rimesse alla scelta del soggetto obbligato ma, a norma dell'art. 3 R.A.C., debbono tassativamente consistere in fidejussioni bancarie o polizze fideiussorie a prima richiesta prestate da banche autorizzate ai sensi del titolo secondo del decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria o creditizia) cioè da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ovvero da imprese di assicurazioni autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale

Né potrà sostenersi che rivestano un qualche valore a tal fine sia la "... procura speciale irrevocabile a favore della Lega redatta da Notaio Dott.ssa Maria Teresa Pelle in data 17.07.2013, con la quale veniva messa a disposizione la complessiva cifra di € 183.632,00 a titolo di garanzia nell'attesa di rilascio di una nuova fideiussione" allegata dal Chieri al ricorso al Giudice di Lega sia la dichiarazione datata 1.8.2013 a firma di BIBI di Bianco Cristina e C S.a.s. (broker assicurativo) prodotta (solo in copia) all'udienza di discussione.

Al di là delle argomentazioni che precedono e di quelle già svolte dal primo Giudice, deve infatti osservarsi che il credito oggetto della procura irrevocabile - come peraltro confermato dal Chieri - non poteva ragionevolmente essere "a disposizione della Lega Pallavolo Serie A Femminile a saldo posizioni debitorie della Chieri Volley" dal momento che, ove immediatamente esigibile, esso sarebbe stato direttamente incassato e prontamente impiegato dal sodalizio appellante per fare fronte alle proprie obbligazioni. A ciò aggiungasi che - a tutto concedere - la firma in calce alla "... idonea dichiarazione della Cuatto Giaveno Volley S.s.d.r.l., in persona dell'Amministratore Unico Claudio Ricci, volta a "formalmente rinunciare alla somma di € 183.362,00 ... che, a mezzo odierno atto notaio Maria Teresa Pelle, mediante procura speciale irrevocabile, a codesta Lega Pallavolo Serie A Femminile ho dato incarico di riscuotere dalla Regione Piemonte - Direzione Cultura e Sport - Sezione - Sport ..." datata 17.7.2013 e prodotta solo in udienza e in fotocopia, non risulta autenticata, non essendovi quindi garanzia alcuna circa la sua genuinità e/o provenienza. Da ultimo, va anche considerato che il pagamento del credito oggetto della procura all'incasso -

quand'anche materialmente esigibile – avrebbe potuto o potrebbe essere in futuro inibito o annullato dall'Ente erogatore o dall'Autorità Giudiziaria per fatti nuovi sopravvenuti ovvero per ragioni attinenti al rapporto causale sottostante; rischio, quest'ultimo, di cui la Lega o chi per essa in nessun caso avrebbe potuto e/o dovuto farsi carico.

Quanto alla citata dichiarazione datata 1.8.2013 a firma di BIBI di Bianco Cristina e C S.a.s., basta osservare che per ammissione stessa di quest'ultima, la FIDEAS FINANZIARIA S.p.A. - ove effettivamente disponibile a rilasciare la fidejussione, comunque non prodotta - risulta essere "... *intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B.*" senza quindi rientrare tra "*i soggetti accettati dalla lega*" per tale genere di garanzia.

Da ultimo, ma non per importanza, si aggiunge che le firme apposte dalle atlete in calce alle rispettive liberatorie sono state prodotte solo in copia fotostatica, mentre l'equivoco tenore letterale della quietanza relativa all'atleta Francesca Piccinini ("*DICHIARO che quanto ancora dovuto in forza del contratto in vigore per la stagione 2012/2013 con la società sportiva sopra individuata, mi viene versato secondo modalità già separatamente concordate tra la sottoscritta e la società sportiva*") non risulta conforme "*nella sostanza*" al modulo predisposto dalla Lega – come invece richiesto dal R.A.C. - non essendo idonea a documentare l'avvenuto incasso di tutte le somme dovute, con quanto ne consegue ai fini della mancata ammissione del Chieri Volley al Campionato di Serie A1/F per la stagione 2013-2014 anche ai sensi dell'art. 8 n. 4 lett. g - h, R.A.C.

Le considerazioni che precedono superano e assorbono ogni diversa domanda, eccezione e/o ragione, determinando il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata, conseguentemente denegando l'ammissione del sodalizio CIIERI TORINO VOLLEY CLUB S.s.d.r.L al Campionato di Serie A1/F 2013-2014.
Dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO IL 19.08.2013